

# Ordinanza sugli apparecchi misuratori per l'energia e la potenza elettriche

del 4 agosto 1986 (Stato il 16 dicembre 1997)

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,*

visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 1977<sup>1</sup> sulla metrologia (legge sulla metrologia);  
visti gli articoli 5, 7 a 13, 27, 31 e 32 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984<sup>2</sup> sulla qualificazione degli strumenti di misura (O sulle verificazioni),  
*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto e definizioni

### Art. 1            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'ammissione, la verifica e la revisione come pure le qualità metrologiche di apparecchi misuratori utilizzati nelle transazioni commerciali di energia e potenza elettriche (apparecchi misuratori).

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di metrologia e accreditamento<sup>3</sup> (Ufficio) può accordare, in casi particolari, eccezioni alle disposizioni fissate dalla presente ordinanza, in particolare per gli strumenti di misura di nuova concezione o in caso di applicazioni speciali.

### Art. 2            Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *Contatore d'elettricità*  
Gli apparecchi misuratori che servono a determinare il consumo o la produzione d'energia e di forza elettriche.
- b. *Trasformatori di misure*  
Gli apparecchi misuratori che sono inseriti prima dei contatori d'elettricità e che servono a trasformare le correnti e le tensioni in valori misurabili.
- c. *Apparecchi addizionali*  
Tutti gli apparecchi che non sono né contatori né trasformatori e che servono a fissare l'indicazione iniziale vincolante o alla memorizzazione di tale indicazione o che potrebbero influire sulla determinazione dell'indicazione iniziale vincolante.

RU 1986 1496

<sup>1</sup> RS 941.20

<sup>2</sup> RS 941.210

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

## Sezione 2: Requisiti applicabili agli strumenti misuratori

### Art. 3

<sup>1</sup> Gli apparecchi misuratori giusta l'articolo 2 devono essere ammessi conformemente agli articoli 10 a 13 dell'ordinanza sulle verificazioni.

<sup>2</sup> La costruzione e le qualità metrologiche devono rispondere allo stato attuale della tecnica come descritto in particolare nelle raccomandazioni e nelle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI) e che sono riprese dall'Associazione svizzera degli elettricisti (ASE). L'Ufficio designa gli ordinamenti che devono essere applicati.

<sup>3</sup> I trasformatori di misure per tensioni di servizio superiori a 52 kV saranno sottoposti a una verifica iniziale allargata per rapporto ai trasformatori con una tensione di servizio inferiore o uguale a 52 kV. La verifica allargata superata con successo equivale all'esame del modello e all'ammissione.

## Sezione 3: Verificazione e revisione

### Art. 4 Verificazione iniziale

I procedimenti applicabili alla verifica iniziale e i requisiti richiesti saranno disciplinati dall'Ufficio.

### Art. 5 Revisione e verifica successiva

<sup>1</sup> I contatori d'elettricità, affinché possano essere utilizzati dopo estinzione della validità della verifica, devono essere sottoposti a nuova verifica (verifica successiva).

<sup>2</sup> Questi contatori saranno riveduti in modo adeguato prima della verifica successiva.

<sup>3</sup> I requisiti richiesti per i contatori riveduti sono identici a quelli della verifica iniziale.

### Art. 6 Durata della validità della verifica

<sup>1</sup> Per i contatori d'elettricità sottoposti al procedimento d'esame prima delle scadenze fisse per le verifiche successive, la durata della validità comprende l'anno di piombatura e i 15 anni civili seguenti.

<sup>2</sup> Per i contatori d'elettricità sottoposti al procedimento di controllo statistico, la durata della validità è fissata dall'Ufficio.

<sup>3</sup> Per i trasformatori di misura, la durata di validità della verifica è illimitata nell'ambito dell'ordinanza sulle verificazioni.

**Art. 7** Revisioni intercalari

<sup>1</sup> Le persone autorizzate possono aprire gli apparecchi misuratori ledendo i piombi, senza che la durata della validità della verifica ne risulti abbreviata. Occorre che il contatore d'elettricità sia aperto per imperative ragioni di servizio e deve essere garantito che l'intervento non influisca sull'esattezza del contatore d'elettricità.

<sup>2</sup> Prima di rimettere in servizio un contatore d'elettricità aperto in siffatte condizioni, i piombi ufficiali esterni saranno sostituiti da sigilli di sicurezza privati secondo l'ordinanza sulle verificazioni, allegato numero 33 o 34.

<sup>3</sup> Tutti i laboratori di verifica<sup>4</sup> sono autorizzati a procedere a revisioni intercalari. I servizi dell'elettricità saranno autorizzati dall'Ufficio, ove dispongano del personale qualificato,

<sup>4</sup> La domanda d'autorizzazione di procedere alle revisioni intercalari va inoltrata all'Ufficio. La direzione richiedente s'impegna a controllare che soltanto gli impiegati, segnalati all'Ufficio con l'indicazione dell'attività sino ad allora esercitata, procedano alle aperture di contatori d'elettricità e alla piombatura conclusiva mediante sigilli di sicurezza privati.

<sup>5</sup> I laboratori di verifica e i servizi dell'elettricità autorizzati tengono un registro che indica tutte le aperture dei contatori.

**Art. 8** Competenza

<sup>1</sup> I laboratori di verifica, autorizzati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) giusta l'articolo 4 dell'ordinanza del 5 giugno 1980<sup>5</sup> sui laboratori di controllo per gli strumenti di misurazione (ordinanza sui laboratori di controllo), sono autorizzati a procedere alle verificazioni di apparecchi misuratori.

<sup>2</sup> L'autorizzazione di gestire un laboratorio di verifica per apparecchi misuratori può essere accordata dal Dipartimento:

- a. al servizio di verifica dell'Associazione svizzera degli elettricisti;
- b. ai servizi dell'elettricità;
- c. ai fabbricanti per i loro apparecchi misuratori prodotti nel Paese.

<sup>3</sup> Il Dipartimento, in caso di circostanze particolari importanti, può rilasciare l'autorizzazione di controllare anche ad altri richiedenti.

**Sezione 4: Servizio****Art. 9** Messa in servizio

<sup>1</sup> I gruppi di misura comprendenti contatori e trasformatori devono essere connessi in modo che l'energia necessaria al loro funzionamento non sia misurata.

<sup>4</sup> Nuovo termine giusta il n. II lett. f dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2761). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>5</sup> RS 941.293. Ora: O sui laboratori di verifica.

<sup>2</sup> Se apparecchi misuratori devono essere connessi in modo diverso dalle disposizioni del capoverso 1, il consumo proprio dell'impianto di misura non deve condurre a un'indicazione di consumo d'energia.

<sup>3</sup> L'errore suppletivo causato dai cavi di connessione e dai carichi dei trasformatori nei gruppi di misura non deve superare il 20% del limite di tolleranza dell'apparecchio misuratore che appartiene alla classe minima di precisione.

<sup>4</sup> Se nell'uso di impianti di teleconteggio sono stati rilevati errori di trasmissione in seguito a differenze d'indicazione dei dispositivi di conteggio emettitori e del contatore ricevitore, è considerata corretta soltanto l'indicazione del contatore emettitore. Un confronto di tali dispositivi di conteggio dev'essere eseguito periodicamente in funzione dell'energia trasmessa.

#### **Art. 10**            Limite di tolleranza in servizio

<sup>1</sup> Gli apparecchi misuratori verificati, che sono contestati durante il periodo di validità della verifica, possono restare in servizio se i loro errori di misura non superano 1,5 volte (limite di tolleranza in servizio) i limiti di tolleranza della loro verifica. Fanno eccezione i trasformatori di misura induttivi che devono rispettare i limiti di tolleranza di verifica. La durata della validità della piombatura non è prolungata per il fatto del controllo della verifica successiva. Sul bollettino d'esame ufficiale sarà apposta l'osservazione «esaminato, esame valido fino a ...».

<sup>2</sup> Gli apparecchi misuratori che superano i limiti di tolleranza in servizio devono essere ritirati dal servizio e i sigilli tolti. Essi devono essere riveduti e sottoposti a nuova verifica, prima della riutilizzazione.

#### **Art. 11**            Registri di controllo e attestati di verifica

<sup>1</sup> I servizi dell'elettricità tengono registri di controllo degli apparecchi misuratori che soggiacciono all'obbligo di verifica della loro regione di distribuzione. Fanno eccezione gli apparecchi misuratori in impianti temporanei.

<sup>2</sup> Questi registri devono comprendere anche gli apparecchi misuratori che non sono di proprietà dei servizi dell'elettricità, ma che servono a misurare l'energia da loro venduta direttamente.

<sup>3</sup> Per ogni apparecchio misuratore, i registri devono informare sull'anno dell'ultima verifica come pure sull'ubicazione e sui dati tecnici determinanti.

<sup>4</sup> I contatori d'elettricità che soggiacciono al metodo di controllo statistico devono essere designati in modo particolare nel registro.

<sup>5</sup> Gli organi dell'Ufficio hanno il diritto di consultare in ogni momento i registri e gli attestati di verifica. Tali attestati e i protocolli dei laboratori di verifica saranno conservati sino alla fine del quinto anno civile dopo la scadenza della durata di validità della verifica. L'Ufficio decide se i registri presentati bastano.

## Sezione 5: Rimedi di diritto

### Art. 12

Contro le decisioni dell'Ufficio e dei laboratori di verificaione, le persone interessate possono inoltrare ricorso scritto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. La procedura è retta dalle disposizioni degli articoli 25 e 26 della legge sulla metrologia.

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 13           Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 giugno 1933<sup>6</sup> sulla verificaione dei contatori d'elettricità è abrogata.

### Art. 14           Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Gli apparecchi misuratori ammessi prima della messa in vigore della presente ordinanza possono continuare ad essere verificati se sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.

<sup>2</sup> La cadenza di 15 anni per la verificaione successiva fissata all'articolo 6 capoverso 1 è valevole a partire dal 1° gennaio 1987 per i contatori d'elettricità in servizio.

<sup>3</sup> Gli apparecchi misuratori in servizio non conformi alle nuove prescrizioni possono continuare ad essere utilizzati fino alla scadenza della validità della verificaione.

### Art. 15           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1986.

<sup>6</sup> [CS 10 99; RU 1948 135, 1953 909, 1959 335, 1966 793, 1972 2557, 1974 169, 1976 1685, 1980 915 art. 19 lett. d 932 art. 16 lett. b, 1982 2059, 1985 1740 art. 15 n. 4. RU 1986 1496 art. 13]

